

rimanendo di esclusiva competenza del Consiglio le singole operazioni di importo superiore a £ 150 milioni; e tutte le operazioni di qualsiasi importo, che non rientrino tra quelle indicate dall'art. 13 della legge regolatrice dell'Istituto o che debbano, comunque, essere subordinati a superiori autorizzazioni;

3°) - consentire che le deliberazioni adottate dal Comitato permanente, per delega del Consiglio, siano portate periodicamente a conoscenza del Consiglio di amministrazione;

4°) - riservarsi di deliberare sulle proposte di rettifiche delle condizioni e modalità oggi adottate per taluni usi di impiego dei fondi, che non richiedano esame particolare caso per caso -

Il Presidente chiarisce che si tratta di dare un indirizzo di massima alle nostre operazioni di investimento, ricordando la necessità che vi sia una massa di deliberazioni superiore alle presenti di disponibilità allo scopo di mantenere la continuità delle erogazioni e di evitare così giacenze non sufficientemente redditizie.